

Codice A1801B

D.D. 5 agosto 2021, n. 2283

Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico, ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, sita nel Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI), richiedenti Sigg.ri CHIODONI CARLO e CODA CANUN MARISA.



ATTO DD 2283/A1801B/2021

DEL 05/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico, ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, sita nel Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI), richiedenti Sigg.ri CHIODONI CARLO e CODA CANUN MARISA.

Premesso che

- con nota prot. n. 6282 del 04/06/2021, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dai Sigg.ri Chiodoni Carlo e Coda Canun Marisa, per l'acquisto di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Vigliano Biellese (BI) censita al catasto al Fg. N. 3 N.C.T. mapp.li 537 e acque/parte;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011, la Giunta Regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle date 20 giugno 2002 e 30 novembre 2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatica e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatica e geomorfologico delle aree interessate;

- con nota prot. n. 31741 del 07/07/2021, il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli, a seguito della richiesta dello scrivente Settore di contributi tecnici per la fattibilità, dal punto di vista idraulico, dell'alienazione delle aree per le quali è stata presentata la richiesta di sdemanializzazione, ha convocato, al fine di verificare lo stato dei luoghi, uno specifico sopralluogo tecnico nella data del 16/07/2021, ore 10:00 presso l'area da esaminare;

- nella nota prot. n. 34298 del 22/07/2021, il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli ha espresso, successivamente al sopralluogo, effettuato nella predetta data dal Funzionario Cressano, il seguente parere in merito all'istanza in oggetto: *“A seguito di questo sopralluogo si è potuto accertare quanto segue: - che a seguito della autorizzazione idraulica della R.P. n. 483 del 01/02/1984 è stata rilasciata, con Determinazione Dirigenziale n. 1010 del 18/05/2009, la concessione demaniale per occupazione terreno demaniale per costruzione di capannone industriale in sponda destra del torrente Chiebbia nel comune di Vigliano Biellese al sig. Chiodoni Carlo; - con Determinazione Dirigenziale N. 3999 del 29/11/2007 è stata rinnovata la concessione demaniale per occupazione di terreno demaniale per costruzione di capannone industriale in sponda destra del torrente Chiebbia nel comune di Vigliano Biellese al sig. Chiodoni Carlo; - che con DPCM 27 ottobre 2016 è stato approvato il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA) e che l'area demaniale da svincolare ricade in aree interessate da alluvioni frequenti; - che da certificato di destinazione urbanistica del 04/02/2021 rilasciato dal comune di Vigliano Biellese l'area in questione ricade nella classe di pericolosità geomorfologia 3B4.1 “Pericolosità geomorfologia elevata (edificato compreso nelle aree di inondazione del torrente Chiebbia); - che nella documentazione allegata non è evidenziato che le aree in questione siano escluse da interventi di adeguamento finalizzate a ridurre il rischio di alluvioni future. In considerazione di quanto si è potuto rilevare durante il sopralluogo, si ritiene di dover esprimere **PARERE NEGATIVO** alla richiesta di sdemanializzazione presentata dal sig. **CHIODONI CARLO** e **CODA CANUN MARISA** titolari della concessione demaniale per occupazione **BI.OC.013** autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3999 del 29/11/2017”.*

Considerato che, in relazione alle aree di cui in oggetto, il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli ha espresso parere negativo alla richiesta di sdemanializzazione degli istanti Chiodoni e Coda Canun in merito all'equilibrio geostatico e geomorfologico;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Articolo 5 bis D.L. n. 143/2003 convertito con L. n. 212/2003
- D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008
- D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011

DETERMINA

- di esprimere **PARERE NEGATIVO** alla vendita dell'area demaniale sita nel Comune di

VIGLIANO BIELLESE censita al Catasto al Fg. n. 3 N.C.T. mapp.li 537 e acque/parte, come individuata in premessa;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta copia del parere citato in premessa;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

LA DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Firmato digitalmente da Maria Gambino